

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 31-05-22

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18:30, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione D'urgenza in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO | P in videoconf | ORLANDI SABINA | P in videoconf |
| CARDELLINI MASSIMO | P in videoconf | PERFETTI ANDREA | P in videoconf |
| PERFETTI FABIO | P in videoconf | MARTINELLI GIACOMO | Assente |
| GRANCI FEDERICO | P in videoconf | SMACCHIA FEDERICO | P in videoconf |
| PAZZAGLIA GIULIA | P in videoconf | BOCCALI STEFANO | P in videoconf |
| SMACCHIA MAURIZIO | P in videoconf | | |

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

SMACCHIA MAURIZIO
PERFETTI ANDREA
BOCCALI STEFANO

DATO atto:

- della presenza in aula oltre che dei Consiglieri citati nel prospetto anche dell'Assessore Esterno Bricca Eucherio;
- della verbalizzazione della seduta da remoto da parte del Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia;

IL SINDACO-PRESIDENTE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot. 6259 dello stesso ministero, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1del D.lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari;

VISTO che per l'anno 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito, da ultimo, dal 31.03.2022 al 31.05.2022, e quindi con esso, quello per la deliberazione delle tariffe dei tributi, imposte e canoni comunali;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

1. **L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, è pari allo **0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. **L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è **pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**
3. **Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. **L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. **Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. **PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. **PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI DETERMINARE **le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2022:**

| TIPOLOGIA | ANNO 2022 <u>aliquota per mille</u> |
|---|--|
| L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00) | 5,00 |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | AZZERAMENTO |
| FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA | AZZERAMENTO |
| TERRENI AGRICOLI (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) | ESENTI |
| AREE FABBRICABILI | 9,60 |
| FABBRICATI CATEGORIA D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 01 gennaio 2014) | 8,60 |
| PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati | 9,60 |

3. DI DARE ATTO che verranno applicate le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:
 - a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

5. DI RICHIEDERE l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del termine di legge.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.
li 31.05.2022

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Emiliano Catena)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere di maggioranza Orlandi Sabina su invito del Sindaco-Presidente sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Contabile e corredata dai pareri favorevoli resi dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile;

VISTO il regolamento comunale che disciplina le sedute del consiglio comunale, della giunta comunale, delle commissioni comunali, di altri organi collegiali nonché le attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto, approvato con delibera n. 1/CC del 27.04.2022;

DATO ATTO che tale proposta, in uno con i successivi interventi che sono stati registrati su supporto digitale e conservati nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti;

UDITE le dichiarazioni di voto dei Gruppi di maggioranza e minoranza;

ESPERITA la votazione con appello nominale, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 oltre il Sindaco; Votanti n. 8; Astenuti n. 2 (Smacchia Federico e Boccali Stefano); Voti Favorevoli n. 8

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa con appello nominale, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del termine di legge.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

IL PRESIDENTE
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO